

mento, il primo richiedente può domandare anch'esso la risposta orale ».

Ma se ha già avuto la risposta scritta? (*ilarità*).

SCHANZER. Abbia pazienza onorevole Presidente, qui si fa il caso che non abbia avuto ancora risposta. Se l'ha avuta s'intende che la interrogazione è già esaurita.

PRESIDENTE. Questo ella lo dice adesso. Allora bisognerebbe aggiungere: « prima che abbia avuto questa risposta ». (*Commenti*).

SCHANZER. Chiedo di parlare. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Ho capito che cosa ella desidera, onorevole Schanzer. Io le do facoltà di parlare, se vuole, ma ho già prevenuto il suo desiderio con l'aggiunta che ho proposta.

SCHANZER. No, no; se si vuole, si può fare questa aggiunta, ma è evidente che se il deputato ha già avuto la risposta del Governo, la sua interrogazione è esaurita.

Ad ogni modo, se si crede utile fare questa aggiunta, si dica pure: « Prima di avere avuto la risposta del Governo ». Ma è evidente, ripeto, che se il deputato ha già avuto la risposta, l'interrogazione è esaurita. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prendano posto onorevoli deputati.

Pongo dunque a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Schanzer, che è questa: « Se un deputato ha chiesto la risposta scritta e successivamente vengano presentate altre interrogazioni sullo stesso argomento, il primo richiedente può domandare anch'esso la risposta orale ».

(*Dopo prova e controprova la proposta del deputato Schanzer è respinta*).

(*Commenti*).

Rileggo ora l'articolo 116 *bis* proposto dalla Commissione con gli emendamenti accettati degli onorevoli Ciccotti e Bertolini.

Art. 116-*bis*.

Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso entro sei giorni il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunziata alla Camera.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Viene ora la seguente proposta della Commissione di modificazione all'articolo 116-*ter*:

« Il deputato che ha presentato due interrogazioni, interpellanze o mozioni, non può presentarne un'altra, se la prima non è esaurita o ritirata ».

A questa proposta l'onorevole Lucifero propone di sostituire quest'altra:

« Nessun deputato può svolgere più di due interrogazioni o interpellanze nella stessa tornata ».

BRUNIALTI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta sostitutiva dell'onorevole Lucifero.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINOSIDNEY. Io vorrei uno schiarimento. Chi s'intende che sia il presentatore di una interrogazione, di un'interpellanza o di una mozione? Soltanto il primo firmatario o anche gli altri? (*Interruzioni*). Se io per esempio (dico io per modo di dire perchè non sono uso a firmare come secondo o terzo) avessi firmato altre trenta mozioni in seconda, quarta o centesima linea...

PRESIDENTE. Secondo il regolamento, come interrogante o interpellante, figura soltanto il primo.

Tanto è vero che io ho introdotto il sistema di fare stampare fra parentesi il nome degli altri firmatari.

SONNINO SIDNEY. Ebbene; ciò mi rincresce e non mi pare nemmeno giusto; poichè il primo può benissimo mettere il suo nome e non essere presente il giorno dello svolgimento ed allora l'interpellanza viene svolta dal secondo.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

SONNINO SIDNEY. Almeno con una interpretazione diversa vi sarebbe qualche freno all'abuso, secondo me, attuale di presentare mozioni od interpellanze con 150 o 200 firme, in modo da rendere oziosa la discussione.

Mi rincresce perciò che l'interpretazione data da me non venga accettata dal Presidente.

Ma stando così le cose vorrei pregare la Commissione del regolamento di studiare la questione dell'eccessivo numero di firme dei proponenti e di vedere d'introdurre un limite a tali firme.

PRESIDENTE. In pratica è stato posto questo limite.

L'onorevole Cabriini ha facoltà di parlare